



CNA Insurance Company Limited Largo Richini 6 20122 MILANO

**POLIZZA CONVENZIONE S.N.A. INFEDelta' DIPENDENTI E AUSILIARI**

**FRONTESPIZIO**

**Polizza Convenzione n.:** ITC000100

**Contraente:** SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (S.N.A.)

**Attività professionale:** Agenti di Assicurazione

**Periodo di validità della Convenzione:**

dalle ore 24 del 30/11/2007

alle ore 24 del 31/12/2008

**Somma Assicurata operante per ogni assicurato:**

Euro 200.000,00 per anno assicurativo, con il sotto limite di Euro 50.000,00 per ciascun sinistro

**Franchigia**

A seconda dell'alternativa prescelta

**Determinazione del Premio**

Il premio a carico di ciascun singolo Agente/Agenzia assicurato/a aderente deve intendersi determinato dall'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione

**Estensione Territoriale**

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 6 (Facoltà di recesso in caso di sinistro);

Art. 7 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza);

Art. 8 (Foro Competente);

Art. 14 (Scoperto con minimo non indennizzabile);

Art. 16 (Cessazione della copertura nei confronti del soggetto infedele);

Art. 18 (Obblighi in caso di Sinistro);

Art. 19 (Esagerazione dolosa del danno);

Art. 20 (Procedura per la valutazione delle perdite);

Art. 21 (Mandato dei Periti);

Art. 24 (Assicurazione presso diversi assicuratori)

Art. 25 (Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi).

**IL CONTRAENTE**

**SNA Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione**

**LA SOCIETA'**

**CNA Insurance Company Ltd**



## **POLIZZA CONVEZIONE S.N.A. INFEDELTA' DIPENDENTI E AUSILIARI**

### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

- per "**Assicurazione**": il contratto di assicurazione;
- per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione;
- per "**Contraente**": il Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione (S.N.A.);
- per "**Assicurato**":
  1. per le Agenzie persone fisiche: ciascuno degli agenti in carica all'inizio del periodo di durata stabilito in polizza, ovvero nominati nel corso dello stesso, purché:
    - siano muniti di regolare/i contratto/i di agenzia conferito/i dalla/e Società mandante/i;
    - siano debitamente iscritti nella Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 –;
    - siano iscritti al Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Contraente).In caso di più contitolari della stessa agenzia, con il termine Assicurato si intende comprendere ogni contitolare e tutti i contitolari insieme.
  2. per le Agenzie costituite in forma societaria, il novero degli assicurati comprende, oltre alla società stessa, anche i responsabili dell'attività di intermediazione
- per "**Dipendenti**": le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e gli stagisti;
- per "**Ausiliari**": i sub-agenti (sia persone fisiche che in forma societaria) iscritti nella Sezione E del Registro Unico degli Intermediari previsto dal Codice delle Assicurazioni), i produttori ed i collaboratori (esclusi promotori finanziari, per l'attività specifica di "promotore finanziario") con rapporto formalizzato da parte dell'Assicurato, compresi il personale di organizzazione produttiva incaricato dalla/e mandante/i ad operare presso l'Agenzia ed in generale tutte le persone che collaborano con l'Agenzia;
- per "**Società**": l'impresa assicuratrice;
- per "**Beni**": denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature appartenenti alla singola Agenzia assicurata nei confronti della quale viene posto in essere l'atto infedele;
- per "**Premio**": la somma dovuta dall'Assicurato alla Società;
- per "**Rischio**": la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "**Sinistro**": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- per "**Broker**": l'intermediario a cui è stata affidata la gestione della polizza;
- per "**RUI**": il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005;
- per "**Codice delle Assicurazioni**": il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private;
- per "**Parti**": congiuntamente, la Società ed il Contraente/Assicurato.



CNA Insurance Company Limited Largo Richini 6 20122 MILANO

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

### **Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati al Broker a cui è stata affidata la gestione della Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

### **Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.

### **Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione stia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

### **Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### **Art. 8 - Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione o interpretazione della presente Assicurazione, sorte tra la Società e/o il Contraente e/o l'Assicurato, il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza/domicilio o della sede dell'Assicurato.

### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CONTRO L'INFEDELTA'

### **Art. 10 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare le perdite, come delimitate all'art. 13 "Perdite indennizzabili", subite dall'Assicurato in conseguenza ad infedeltà di Dipendenti o Ausiliari. Per infedeltà si intende il reato di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commesso da Dipendenti o Ausiliari, soli od in collusione con altri Dipendenti/Ausiliari o con terzi, nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

**a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione;**

**b) il reato sia stato denunciato alla Società entro il termine di un anno dalla consumazione e nei termini di cui al successivo art. 18 delle presenti Condizioni;**

Fermo restando l'esclusione della copertura nelle ipotesi di cui ai successivi articoli 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali, nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, **la Società risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.** Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà **unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'Assicurazione**, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

### **Art. 11 - Determinazione della Somma Assicurata, franchigia e conteggio del Premio**

La Somma Assicurata, **per ciascuna Agenzia**, è pari ad Euro 200.000,00 per ogni annualità assicurativa, con il sottolimito di Euro 50.000,00 per ciascun sinistro.

La tabella sotto riportata indica, in funzione dello scaglione di premi lordi annui intermediati dall'Agenzia, il premio imponibile annuo (a cui occorre aggiungere le imposte di legge ) per ciascuna Agenzia, a seconda della franchigia prevista per ciascun sinistro.

<b>PREMI INTERMEDIATI (Rami Danni e Vita, esclusi premi unici)</b>	<b>ALTERNATIVA 1</b>		<b>ALTERNATIVA 2</b>	
	Premio Imponibile	Franchigia	Premio Imponibile	Franchigia
Fino a 3.000.000,00 €	2.000,00	10.000,00	3.200,00	3.000,00
Da 3 a 5.000.000,00 €	3.000,00	10.000,00	5.500,00	3.000,00
Da 5 a 10.000.000,00 €	5.000,00	10.000,00	7.500,00	3.000,00



CNA Insurance Company Limited Largo Richini 6 20122 MILANO

Oltre 10.000.000,00 €	quotazione ad hoc		quotazione ad hoc	
-----------------------	-------------------	--	-------------------	--

La somma assicurata prescelta dall'Assicurato rappresenta, per ogni singola Agenzia, il massimo importo che la Società è tenuta a pagare per uno o più Sinistri denunciati durante il Periodo di Assicurazione.

#### **Art. 12 - Effetto dell'Assicurazione**

La presente Polizza copre i danni conseguenti a **Sinistri avvenuti successivamente alla decorrenza** della stessa.

#### **Art. 13 - Perdite indennizzabili**

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni (così come descritti nella definizione di polizza) sottratti, sia che i valori stessi facciano parte del patrimonio dell'Assicurato sia che questi siano stati affidati a quest'ultimo da terzi, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del Dipendente/Ausiliario e di ogni recupero.

Sono da intendersi perdite indennizzabili anche i mancati incassi di premi di polizze assicurative dovuti a fronte di coperture validamente prestate. **Sono esclusi dall'indennizzo il lucro cessante, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.**

#### **Art. 14 - Franchigia**

In caso di Sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata ai sensi e nei termini di polizza, dedotta la franchigia indicata nella Tabella di cui all'Art. 11 delle presenti Condizioni a seconda dell'alternativa prescelta dall'Assicurato. **L'importo della franchigia resta a carico dell'Assicurato stesso, senza che questi possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzi, coprirlo con altra assicurazione.**

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi del successivo Art. 24 "Assicurazione presso diversi Assicuratori", senza tenere conto dello scoperto con il relativo minimo, che verrà **detrato successivamente dall'importo così calcolato.**

#### **Art. 15 - Rischi esclusi**

1. La Società non indennizza le perdite derivate da **azioni delittuose commesse in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, irruzione, esercizio di potere usurpato, scioperi tumulti popolari, sommosse**, a meno che l'Assicurato provi che le perdite non hanno alcun rapporto con tali eventi.
2. Nel caso in cui il soggetto infedele sia un sub-agente, la garanzia inoltre non sarà ritenuta operante qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
  - lo stesso **sub-agente non risulti regolarmente iscritto nella Sezione E del RUI;**
  - **non vi sia un regolare mandato di subagenzia concesso dall'Agente assicurato;****il sub-agente (persona fisica o il responsabile dell'attività di intermediazione della sub agenzia costituita in forma societaria) abbia subito condanne o risultino in corso procedimenti penali o cause civili per reati connessi all'esercizio della sua attività professionale.**

#### **Art. 16 - Cessazione della copertura nei confronti del soggetto infedele (dipendente o ausiliario)**



CNA Insurance Company Limited Largo Richini 6 20122 MILANO

**Qualora un Dipendente/Ausiliario abbia commesso un atto di infedeltà, la copertura dell'Assicurazione cessa, rispetto al soggetto infedele, per i fatti avvenuti successivamente al momento in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza di tale infedeltà.**

**La copertura cessa, inoltre, rispetto al Dipendente/Ausiliario che ha subito condanne o nei confronti del quale risultano essere in corso procedimenti penali o civili per reati connessi all'esercizio della sua attività professionale.**

#### **Art. 17 - Titorarietà dei diritti nascenti dalla Polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

#### **Art. 18 - Obblighi in caso di Sinistro**

Ogni reato consumato o tentato deve essere **denunciato per iscritto** alla Società entro il termine di **tre giorni** da quando il Sinistro si sia verificato o il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza oppure avrebbe dovuto venirne a conoscenza.

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di redigere e rimettere alla Società, entro **i cinque giorni successivi alla denuncia, un rapporto particolareggiato sui fatti e di mettere a disposizione della Società tutti i documenti atti a dimostrare la realtà ed il dettaglio dei danni**, lasciando facoltà alla Società stessa ed ai suoi Periti di provvedere a tutte le indagini ritenute necessarie.

**Per titoli di credito compete l'obbligo al Contraente o all'Assicurato di denunciarne la perdita, nel termine di 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della stessa, agli emittenti dei titoli, facendo opposizione al pagamento;** il Contraente o l'Assicurato deve inoltre provvedere, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, alle formalità richieste dalla legge stessa per la procedura di ammortamento.

Il Contraente o l'Assicurato farà quanto possibile per ridurre i danni e sarà tenuto a seguire le istruzioni della Società per le iniziative da assumere, anche in sede penale; in particolare **dovrà, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio.**

**L'Assicurazione non obbliga la Società se il Contraente o l'Assicurato:**

- a) non aderisce all'invito della Società di denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria;**
- b) addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il soggetto infedele o con chi per esso.**

#### **Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno**

**Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente il danno, dichiara la sottrazione di beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.**

#### **Art. 20 - Procedura per la valutazione delle perdite**

La valutazione delle perdite, ai sensi dell'art. 13 "Perdite indennizzabili", è concordata o direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

#### **Art. 21 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni sottratti;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) e e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.**

Pertanto, indipendentemente dalla durata della Polizza o da altre polizze della stessa natura stipulate successivamente con la Società, le somme assicurate nei vari periodi assicurativi non potranno in ogni caso cumularsi, né in conseguenza di rinnovi né per il cumularsi di Premi pagati o da pagare.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutate le perdite e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

#### **Art. 23 - Recupero dei beni sottratti**

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto conoscenza.**

Nel caso di recupero realizzato dopo il pagamento dell'indennizzo, si procede ad una nuova valutazione delle perdite sottraendo dall'ammontare delle perdite originariamente accertate il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

#### **Art. 24 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicuratori, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. **Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, ai sensi dell'Art. 1910 c.c. la Società non è tenuta a pagare l'indennizzo.**

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può chiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare della perdita, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

#### **Art. 25 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi**



CNA Insurance Company Limited Largo Richini 6 20122 MILANO

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettiva liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riscontrata.

**Art. 26 - Rinnovo della copertura**

Il Contraente provvederà a comunicare, entro il 31 Ottobre di ciascuna annualità assicurativa, l'ammontare dei premi lordi incassati a tutto il 31 dicembre dell'anno solare precedente, sulla base dei quali la Società emetterà appendice di incasso premio per la successiva annualità.

**Art. 27 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla società INALTO S.r.l. con sede in Via Alassio, 24 – 10126 Torino.

Viene pertanto convenuto tra le parti che tutte le comunicazioni, dichiarazioni e rapporti inerenti la presente polizza devono trattarsi dall'una all'altra parte per il tramite della INALTO Srl.

Qualsiasi comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker dovrà intendersi come fatta alla Società. Parimenti, qualsiasi comunicazione fatta dalla Società al Broker dovrà intendersi come direttamente inviata al Contraente/Assicurato.

***CNA Insurance Company Ltd***

***IL CONTRAENTE***

---

---



CNA Insurance Company Limited Largo Richini 6 20122 MILANO

**AGLI EFFETTI DEGLI 'ARTT. 1341 E 1342 C.C., IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI SEGUENTI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:**

- Art. 6 (Facoltà di recesso in caso di sinistro);
- Art. 7 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza);
- Art. 8 (Foro Competente);
- Art. 14 (Scoperto con minimo non indennizzabile);
- Art. 16 (Cessazione della copertura nei confronti del soggetto infedele);
- Art. 18 (Obblighi in caso di Sinistro);
- Art. 19 (Esagerazione dolosa del danno);
- Art. 20 (Procedura per la valutazione delle perdite);
- Art. 21 (Mandato dei Periti);
- Art. 24 (Assicurazione presso diversi assicuratori)
- Art. 25 (Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi).

Data

**IL CONTRAENTE**

---

***Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto, mediante apposito modulo allegato, la nota informativa ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ed in conformità con quanto disposto dalla Circolare ISVAP 2 giugno 1997, n. 303, 25 marzo 2003.***

Data

**IL CONTRAENTE**

---